

STUDIO LEGALE LABONIA

Avv. SIMONE LABONIA

CASSAZIONISTA

Fascicolo per la gestione dei dati durante la fase 2 dell'emergenza Covid-19"

1. LA DISCIPLINA PRIVACY E I PROTOCOLLI CONDIVISI.

1.1 LA CHECK LIST.

2. IL FASCICOLO DEI MODELLI PER IL DATORE DI LAVORO/TITOLARE RESPONSABILE DELLO STUDIO LEGALE.

2.1 AVVISO INFORMATIVO .

- **MODELLO AVVISO INFORMATIVO.**

2.2 AUTODICHIARAZIONE E MODULO DI IMPEGNO.

- **MODELLO AUTODICHIARAZIONE E MODULO DI IMPEGNO.**

2.3 INFORMATIVA PRIVACY PER L'ACCESSO .

- **MODELLO INFORMATIVA PRIVACY PER L'ACCESSO.**

2.4 ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER "ISOLAMENTI".

- **MODELLO ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER "ISOLAMENTI" .**

2.5 AUTORIZZAZIONE AD HOC PER IL PERSONALE ADDETTO AL RICEVIMENTO.

- **MODELLO AUTORIZZAZIONE PERSONALE ADDETTO AL RICEVIMENTO.**

2.6 VADEMECUM RAPPORTI PER IL MEDICO COMPETENTE.

STUDIO LEGALE LABONIA

Avv. SIMONE LABONIA

CASSAZIONISTA

1. LA DISCIPLINA PRIVACY E I PROTOCOLLI CONDIVISI

Tra le misure urgenti introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 vi sono alcuni provvedimenti che toccano la disciplina del trattamento dei dati personali.

Limitando l'analisi alle norme vigenti alla data del 28 aprile 2020, le più rilevanti sono le seguenti:

- D.L. 9 marzo 2020, n. 14 (G.U. n. 62 del 9 marzo), art. 14
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. n. 70 del 17 marzo); la legge di conversione, con modificazioni, è stata approvata in via definitiva dalla Camera il 24 aprile ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
- D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (G.U. n. 79 del 25 marzo)
- D.P.C.M. del 10 aprile 2020 (G.U. n. 97 dell'11 aprile)
- D.P.C.M. del 26 aprile 2020 (G.U. n. 108 del 27 aprile)
- Protocollo condiviso 14 marzo 2020, integrato il 24 aprile e Protocolli settoriali relativi a cantieri, trasporti e logistica, trasporto pubblico.

L'art. 2, comma 10, del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 stabilisce che le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le Parti sociali, poi integrato il 24 aprile 2020.

Questa norma ha efficacia fino al 3 maggio 2020.

Dal 4 maggio trovano applicazione le disposizioni del D.P.C.M. del 26 aprile, che reitera l'obbligo di rispettare il Protocollo condiviso del 14 marzo / 24 aprile oltre ai Protocolli settoriali a seconda del settore di riferimento.

Il Protocollo condiviso 14 marzo/24 aprile 2020 contiene linee guida per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e prevede, per quanto interessa in questa sede, che:

- la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo previa adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio idonei ad assicurare alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione;
- l'adozione del predetto protocollo è opportuno avvenga previo confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro e, per le piccole imprese, previo confronto con le rappresentanze territoriali e, altresì, previa condivisione con gli RLS e gli RLST;
- lo studio deve informare tutti i lavoratori e chiunque entri in studio circa le disposizioni delle Autorità;
- il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, può essere sottoposto al controllo della temperatura corporea;
- la rilevazione della temperatura corporea, costituendo trattamento di dati personali particolari, deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia;
- è suggerita la mera rilevazione della temperatura e non la registrazione del dato acquisito; la registrazione avverrà quando sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali studio;
- occorre fornire l'informativa evidenziando, come base giuridica, l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio;
- occorre definire misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati, individuare i soggetti preposti al trattamento, garantire riservatezza e dignità nell'effettuare le operazioni di rilevazione del dato;
- i fornitori esterni, qualora sia necessario che facciano ingresso in studio, devono sottostare a tutte le regole di studio, comprese quelle relative ai controlli della temperatura corporea;
- vengano adottate specifiche misure di pulizia, sanificazione, precauzioni igieniche personali, dispositivi di protezione individuale, cautele organizzative, procedure di ingresso e uscita ad orari scaglionati;

STUDIO LEGALE LABONIA

Avv. SIMONE LABONIA

CASSAZIONISTA

- la sorveglianza sanitaria prosegua rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute;
- vadano privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- non vada interrotta la sorveglianza sanitaria periodica;
- il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19;
- il medico competente segnala allo studio situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'studio provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy;
- il medico competente può suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
- è costituito in studio un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del RLS.

L'art. 14 del D.L. 14/2020, il cui testo è confluito, sostanzialmente, nell'art. 17-bis del D.L. 18/2020 come introdotto dalla legge di conversione approvata definitivamente dalla Camera il 24 aprile, prevede che i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 19/2020 e, dunque, dai D.P.C.M. del 10 e 26 aprile, possono effettuare trattamenti dei dati personali, ivi compresa la comunicazione tra loro, anche relativi a categorie particolari di dati (art. 9, Reg. UE 2016/679) ed a condanne penali e reati (art. 10 del medesimo Regolamento), che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del Covid-19.

È autorizzata anche l'omissione dell'informativa, limitatamente ai trattamenti della Protezione Civile, delle autorità pubbliche, e dei soggetti attuatori. A tal proposito, si veda il **punto 2.3** del presente documento.

La norma prevede l'obbligo di effettuare i trattamenti nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione) e di adottare misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

I soggetti in questione (e dunque i datori di lavoro) possono conferire le autorizzazioni di cui all'art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003.

Al termine dello stato di emergenza dovranno essere adottate misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.

La normativa emergenziale lascia aperto un aspetto problematico.

Si deve ricordare che l'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970) vieta accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio, ammettendo che il controllo delle assenze per "infermità" possa essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti.

Le finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro devono essere determinate dall'ordinamento e non dal singolo datore di lavoro.

Il Protocollo condiviso del 14 marzo/24 aprile 2020, del resto, specifica e rafforza il ruolo del medico competente che dovrà suggerire, nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, le misure da adottare e le modalità della loro implementazione.

L'art. 2087 del Codice Civile impone al datore di lavoro di "adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

Il datore di lavoro è dunque obbligato ad assumere provvedimenti di controllo, finalizzati alla protezione della sicurezza dei lavoratori, avvalendosi del medico competente, come previsto dal D.lgs. 81/2008.

STUDIO LEGALE LABONIA

Avv. SIMONE LABONIA

CASSAZIONISTA

La misurazione della temperatura corporea o altre misure similari, applicate al fine di consentire l'accesso ai locali di studio, può dirsi legittima e doverosa qualora vi sia una indicazione del medico competente che prescriva una tale misura come idonea a prevenire il rischio secondo criteri e modalità di diligenza e prudenza.

Peraltro, la sola operazione di misurazione della temperatura risulta un'operazione autorizzata direttamente dal DPCM e potrà procedervi il datore di lavoro, anche mediante apparecchi automatici, purché vi sia una **valutazione di impatto** privacy a monte.

Per altri mezzi diagnostici, ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, si ritiene necessario, invece, l'indicazione del medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria.

Tali prescrizioni dovranno confluire nel Protocollo di sicurezza anti-contagio.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con messaggio del 13 marzo 2020, ha invitato, ritenendola "utile" per esigenze di natura organizzativa/gestionale, alla redazione, in collaborazione con il Servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, di un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell'individuazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto di studio, sul profilo del lavoratore o soggetto equiparato, assicurando al personale anche adeguati dispositivi di protezione individuale.

Il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell'INAIL, per parte sua, nelle linee guida pubblicate il 23 aprile 2020, ritiene che il DVR vada aggiornato, almeno nella sostanza, anche tramite un'appendice che tenga conto del rischio di esposizione all'agente patogeno.

Se ne può dedurre, da un lato, che per i trattamenti di dati personali particolari indispensabili ai fini della disciplina dell'accesso, limitatamente alla rilevazione della temperatura e alla acquisizione della autodichiarazione (punto 2 del Protocollo condiviso) il datore di lavoro è il **titolare del trattamento** e, dall'altro lato, che i trattamenti di dati personali particolari indispensabili ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal piano di intervento dovranno essere trattati dal medico competente in qualità di autonomo titolare del trattamento.

A norma dell'art. 14 del D.L. 14/2020 (e dell'omologo art. 17-bis del D.L. 18/2020, introdotto in sede di conversione), il medico competente può comunicare al datore di lavoro l'esito delle verifiche effettuate in attuazione dei protocolli anti-contagio.

L'esigenza e i limiti di tale comunicazione dovrà essere prevista nel protocollo di sicurezza anti-contagio, che dovranno stabilire anche il tempo di conservazione del dato, ove giustificata e necessaria in coerenza con la finalità individuata.

Detti dati potranno essere trattati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del Regolamento 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Il datore di lavoro, nel rispetto del protocollo, individuerà i soggetti autorizzati all'accesso a tali dati personali, fornendo opportuna e adeguata in-formazione ai sensi dell'art. 29 del Regolamento 2016/679.

In sintesi, riepilogando, al fine della verifica della conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali delle misure di sicurezza anti-contagio applicate dal datore di lavoro rispetto all'accesso ai locali di studio, si propone una check list, elaborata tenendo conto delle fonti normative sopra riepilogate.

STUDIO LEGALE LABONIA

Avv. SIMONE LABONIA

CASSAZIONISTA

1.1 LA CHECK LIST

Aspetti Generali:

- È stato adottato il protocollo di sicurezza anti-contagio?
- Il protocollo è stato adottato in collaborazione con il medico competente e previo confronto preventivo con le rappresentanze sindacali di studio o territoriali a seconda della dimensione dell'impresa e previa condivisione con gli RLS e gli RLST?
- Si è provveduto ad aggiornare, almeno sostanzialmente, il DVR?
- Il protocollo prevede misure che implicano trattamento di dati personali?
- È specificato se il trattamento riguarda solamente i dipendenti o anche i fornitori esterni?
- Il protocollo ha preso in considerazione espressamente eventuali dipendenti delle ditte appaltatrici?
- È prevista la sola rilevazione di dati sanitari o sensibili o anche la registrazione?
- È individuata la **necessità** che giustifica tale registrazione?
- Sono definiti i tempi di conservazione dei dati registrati in coerenza con le finalità previste?
- È previsto, nel protocollo, quali soggetti sono incaricati di effettuare le operazioni di rilevazione/registrazione di tali dati?

Informativa e Misure Organizzative e di Sicurezza:

- È stato implementato un modello di informativa coerente con quanto prescritto nel protocollo?
- L'informativa indica, tra le finalità del trattamento, la prevenzione del contagio da Covid-19 e l'implementazione dei protocolli anti-contagio previsti dai D.P.C.M. del 10 e 26 aprile?
- Sono stati individuati i soggetti preposti al trattamento dei dati sulla base del protocollo anti-contagio?
- Tali soggetti sono stati autorizzati al trattamento, tramite specifico incarico scritto?
- Costoro sono stati informati e formati sulle misure di sicurezza da applicare?
- Sono previste ed implementate misure di sicurezza specifiche per il trattamento e la conservazione di questi dati personali?
- Sono previste procedure specifiche e differenziate per i fornitori e gli appaltatori?
- In caso di ricorso ad appalti che prevedano una relazione / interferenza tra dipendenti della committente e dipendenti dell'appaltatrice, sono state previste misure specifiche che prevedano, se del caso, la comunicazione di informazioni personali relative a dati sanitari dei dipendenti dell'appaltatrice?
- A questo scopo è stato predisposto un aggiornamento, almeno sostanziale, del DUVRI?

STUDIO LEGALE LABONIA

Avv. SIMONE LABONIA

CASSAZIONISTA

2. IL KIT DEI MODELLI PER IL DATORE DI LAVORO

2.1 AVVISO INFORMATIVO

Il modello trova la propria base diretta nel Punto 1 del protocollo condiviso 24 aprile 2020, nel quale si prescrive che l'studio, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, deve informare tutti i lavoratori e chiunque entri in studio circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali di studio, appositi depliant informativi.

Gli avvisi realizzano scopi informativi generali, ma concorrono a realizzare gli adempimenti previsti dall'articolo 12 del Gdpr.

L'onere informativo non è meramente ripetitivo di disposizioni gerarchicamente superiori, ma si connota di specificità in relazione ai profili di studio, cui lo stesso Protocollo fa rinvio.

L'onere informativo è la base delle assunzioni di impegno e cioè delle dichiarazioni di volontà che il lavoratore e chiunque acceda come visitatore è chiamato a esprimere.

Tutto ciò assume un particolare rilievo nel momento in cui la base giuridica del trattamento dei dati non è rappresentata dal consenso dell'interessato.

Lo scudo della protezione del dato è, quindi, la consapevolezza della sorte dei propri dati, atteso l'obbligo giuridico di fornirli.

STUDIO LEGALE LABONIA

Avv. SIMONE LABONIA

CASSAZIONISTA

MODELLO AVVISO INFORMATIVO

INFORMAZIONI IMPORTANTI CONTRO IL CORONAVIRUS

Tutti i dipendenti e, comunque, chiunque entri nello studio deve rispettare i seguenti obblighi:

- 1.** obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
- 2.** obbligo di non fare ingresso e di non permanere in studio in caso di condizioni di pericolo, tra cui sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc., e in tutti i casi in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
- 3.** obbligo di dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo, tra cui sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc. e in tutti i casi in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
- 4.** obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in studio (tra cui in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
- 5.** obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
- 6.** obbligo di comunicare la certificazione medica attestante la avvenuta negativizzazione (per i lavoratori già risultati positivi all'infezione da Covid-19)

STUDIO LEGALE LABONIA

Avv. SIMONE LABONIA

CASSAZIONISTA

2.2 AUTODICHIARAZIONE E MODULO DI IMPEGNO

La portata degli impegni indicati nel Protocollo condiviso merita una documentazione dell'avvenuta assunzione di tali impegni. La rilevanza è, quindi, prettamente di natura probatoria. Peraltro la gravità della situazione giustifica l'uso di formule che obbligano il dichiarante a una maggiore riflessione.

Il modello riprende, pressoché testualmente, gli obblighi indicati dal Protocollo e pretende di riunirli in un unico contesto. Peraltro gli utilizzatori del modello potranno, ovviamente, stralciare le parti che non rilevano in relazione alle singole operazioni di volta in volta effettuate. Il modello comprende alcune dichiarazioni di scienza, che mirano a rendere prova del fatto che il dichiarante ha piena consapevolezza della portata delle sue azioni.

Proprio a tale scopo si è preferita una certa ridondanza, lasciando opzioni positive e negative.

Il medesimo modello comprende anche la presa d'atto e accettazione di obblighi a carico del datore di lavoro che hanno, però, una diretta incidenza sulla persona del dichiarante.

Il modello si chiude, infine, con gli obblighi posti direttamente a carico del dichiarante e che sono precedute dalla formula "mi impegno", così da responsabilizzare il medesimo interessato.

STUDIO LEGALE LABONIA

Avv. SIMONE LABONIA

CASSAZIONISTA

MODELLO AUTODICHIARAZIONE E MODULO DI IMPEGNO

AUTODICHIARAZIONE E MODULO DI IMPEGNO

Io sottoscritto/a _____ Codice Fiscale _____

DICHIARO

- a) di avere letto e compreso l'informativa relativa ai trattamenti di dati relativi ad attività per il contrasto del Covid-19";
- b) di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19;
- c) di essere a conoscenza dell'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'Autorità Sanitaria competente;
- d) di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dalla legge (art. 20 comma 2 lett. e) d.lgs. 81/2008) di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, tra cui sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc. e in tutti i casi in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio, e pertanto

DICHIARO

- di provenire da zone a rischio epidemiologico
- di non provenire da zone a rischio epidemiologico
- di avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19
- di non avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19
- di avere temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali
- di non avere temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali

SONO CONSAPEVOLE E ACCETTO

- di non poter fare ingresso o di poter permanere in studio e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità Sanitaria competente e di rimanere al proprio domicilio;
- di essere sottoposto all'accesso ai locali di studio al controllo della temperatura corporea;
- che, nel caso di rilevazione all'ingresso della temperatura superiore a 37,5° la persona è momentaneamente isolata e fornita di mascherina e dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante/autorità preposte e seguire le sue indicazioni;
- che, nel caso in cui una persona presente in studio sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'Autorità Sanitaria competente e a quello degli altri presenti dai locali, e che, in tale caso, l'studio procede immediatamente ad avvertire le Autorità Sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
- che, nel caso di persona rinvenuta sintomatica in studio, quest'ultima deve collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in studio che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19
- che nel caso di persona rinvenuta sintomatica in studio, i possibili contatti stretti hanno l'obbligo di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria
- che nel caso di lavoratori già risultati positivi al tampone, vi è l'obbligo di comunicare la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone

STUDIO LEGALE LABONIA

Avv. SIMONE LABONIA

CASSAZIONISTA

- che, nel caso in cui l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, il datore di lavoro deve fornire la massima collaborazione

MI IMPEGNO

- a rispettare, nel caso di rilevazione della temperatura superiore a 37,5°, la misura dell'isolamento temporaneo e, in tale caso, a informare immediatamente il medico curante e a rispettare le prescrizioni impartite da quest'ultimo, dandone notizia al datore di lavoro;

- a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro relative all'accesso e alla permanenza in studio ed, in particolare, alle precauzioni igieniche e personali, ai dispositivi di protezione individuale, alla gestione di spazi comuni, organizzazione dello studio, gestione entrate e uscite, spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione;

- a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

- a comunicare al medico competente la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone (per i lavoratori già risultati positivi al tampone)

- a collaborare con il datore di lavoro in relazione agli adempimenti a suo carico per riscontrare le richieste delle autorità e in particolare delle autorità sanitarie

- a tenere ogni altro comportamento necessario e utile alla salute degli individui e alla sicurezza dello studio.

Data, _____ **Firma** _____

STUDIO LEGALE LABONIA

Avv. SIMONE LABONIA

CASSAZIONISTA

2.3 INFORMATIVA PRIVACY PER L'ACCESSO

L'atto di informazione qui commentato è ritenuto cruciale, ancorché palesemente svalutato dal Protocollo Condiviso, che lo ritiene fungibile rispetto a una comunicazione verbale. Potrebbe, quindi, affermarsi che si tratta di adempimento burocratico del tutto eccessivo e sproporzionato.

Non si è di questa opinione, e ciò per la valenza di autolimitazione rispetto alla condotta del titolare del trattamento. Altrimenti detto l'informativa, soprattutto in questo caso, serve più a delimitare il trattamento astratto e a misurare se il titolare si discosti dallo standard. Si ritiene, dunque, che l'informativa deve essere necessariamente scritta e disponibile agli interessati, anche ai fini dell'**esercizio dei loro diritti di accesso ai dati personali**. Questo anche alla luce del fatto che il Gdpr limita l'informativa orali ai casi in cui sia l'interessato ad accontentarsi di tale modalità comunicativa (art. 12). In relazione al contenuto dell'informativa si è ritenuto di osservare un maggiore dettaglio della base giuridica, dei tipi di dati raccolti e delle finalità.

Quanto ai termini di conservazione dei dati si è ritenuto di inserire alcune clausole a proposito delle circostanze che permettono il superamento del periodo di emergenza in relazione a vicende processuali e a richieste delle autorità pubbliche.

STUDIO LEGALE LABONIA

Avv. SIMONE LABONIA

CASSAZIONISTA

MODELLO INFORMATIVA PRIVACY PER L'ACCESSO

INFORMATIVA PRIVACY

Titolare del Trattamento

Lo Studio Legale Labonia in persona del titolare Avv. Simone Labonia, s.labonia@studiolegalelabonia.it, tel. 0896307113.

Interessati

Dipendenti, collaboratori, clienti, persone che hanno accesso ai locali di studio

Base giuridica

-motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, in particolare Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 aprile 2020 e successive integrazione e modificazioni

-obbligo di legge: art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008 (in particolare art. 20)

Finalità del trattamento

- prevenzione dal contagio da COVID-19

- tutela della salute delle persone in studio

- collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie

Dati Raccolti

1.Temperatura corporea rilevata in tempo reale, senza registrazione o conservazione, salvo l'ipotesi di cui al seguente n. 2;

2.Dati identificativi e registrazione del superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali di studio o la permanenza negli stessi; nonché, in tale caso, la registrazione dati relativi all'isolamento temporaneo, quali l'orario di uscita e le circostanze riferite dall'interessato a giustificazione dall'uscita dall'isolamento temporaneo;

3.situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, compresi dati relativi allo stato di salute, quali, a titolo esemplificativo, la temperatura corporea/sintomi influenzali; provenienza/non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico; presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19

4.dati relativi allo stato di salute riguardanti la "avvenuta negativizzazione" del tampone Covid-19

5.situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti

Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati

Nel caso di rifiuto del rilevamento della temperatura o di fornitura dei dati è vietato l'accesso ai locali di studio e la permanenza negli stessi.

Destinatari

I dati possono essere conosciuti da autorizzati al trattamento; da designati al trattamento e in particolare dal responsabile dell'ufficio del personale; dal medico competente.

I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità.

I dati non sono trasferiti all'estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate.

Periodo di conservazione

I dati identificativi e il superamento della soglia di temperatura, registrati solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali di studio, nonché le informazioni relative all'isolamento temporaneo sono conservati fino al termine dello stato d'emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti.

Nessuna registrazione e/o conservazione è effettuata nel caso di mancato superamento della soglia di temperatura.

STUDIO LEGALE LABONIA

Avv. SIMONE LABONIA

CASSAZIONISTA

È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità.

È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all'esercizio del diritto di difesa in caso di controversie.

Modalità di tutela

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata ai seguenti recapiti: s.labonia@studiolegalelabonia.it.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato secondo le modalità ivi indicate avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati può essere contatto ai seguenti recapiti:

Email: s.labonia@studiolegalelabonia.it Tel. 0896307113.

2.4 ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER "ISOLAMENTI"

Il protocollo pretende a carico del datore di lavoro la definizione e l'osservanza di misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati, soprattutto in relazione alla misura dell'isolamento della persona sintomatica. In particolare, in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, vanno assicurate modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore e del visitatore. Il modello proposto rappresenta un mero esempio di una serie di condotte che sarà cura del datore di lavoro conformare alla sua realtà dello studio.

MODELLO ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER "ISOLAMENTI"

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER "ISOLAMENTI"

In caso di necessità di isolamento temporaneo:

- 1) la persona deve essere immediatamente informata in maniera discreta, senza la presenza di terzi e curando che la comunicazione sia formulata in maniera cortese;
- 2) alla persona interessata devono essere immediatamente forniti dispositivi di protezione individuale;
- 3) la persona deve essere accompagnata, mantenendo la distanza minima prevista dalle Autorità Sanitarie competenti, ad un locale appositamente dedicato;
- 4) il locale, appositamente dedicato deve, se possibile, avere ingressi autonomi ed essere raggiungibile mediante modalità, percorsi dedicati, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;
- 5) eventuali ascensori utilizzati per l'isolamento devono essere sanificati prima di essere utilizzati da terzi;
- 6) devono essere riservati servizi igienici all'uso esclusivo di soggetti in isolamento temporaneo, con divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente;
- 7) alla persona in isolamento temporaneo devono essere forniti telefoni e altri strumenti di comunicazione per consentire alla stessa di procedere alle prescritte comunicazioni;
- 8) la persona interessata deve avvisare immediatamente il medico curante e attendere le indicazioni dallo stesso prescritte;
- 9) la persona deve immediatamente riferire delle prescrizioni ricevute, che devono essere documentate dall'autorizzato al trattamento;

STUDIO LEGALE LABONIA

Avv. SIMONE LABONIA

CASSAZIONISTA

10) si devono osservare le disposizioni in materia di sanificazione dei locali con cadenza giornaliera e ogni qualvolta si faccia uso dei locali in questione, al termine dell'utilizzo (uscita dell'interessato dall'isolamento temporaneo);

11) deve essere omessa qualsiasi comunicazione a terzi delle operazioni sopra descritte;

2.5 AUTORIZZAZIONE AD HOC PER IL PERSONALE ADDETTO AL RICEVIMENTO

Il presente modello intende realizzare quanto prescritto dal Protocollo 24 aprile 2020 nella parte in cui prescrive l'individuazione dei soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessari.

Il modello rappresenta una matrice che deve essere adattata alle singole realtà di studio, eventualmente limitando ogni autorizzazione alle mansioni in concreto svolte.

Si sottolinea la necessità di responsabilizzare gli autorizzati al trattamento con la formalizzazione delle autorizzazioni stesse.

Il modello non specifica la fonte delle istruzioni, anche se, ovviamente, è opportuno che tali istruzioni siano contenute in un apposito documento/manuale, eventualmente da stralciare dal documento di valutazione dei rischi, da integrare/aggiornare in adempimento della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

MODELLO AUTORIZZAZIONE PERSONALE ADDETTO AL RICEVIMENTO AUTORIZZAZIONE PERSONALE ADDETTO AL RICEVIMENTO

Il titolare del trattamento

In relazione ai seguenti trattamenti, finalizzato alla prevenzione dal contagio da COVID-19:

1) rilevazione temperatura corporea in tempo reale, senza registrazione o conservazione, salvo quanto previsto dal seguente n. 2, delle persone che accedono ai locali dello studio professionale;

2) raccolta e uso di dati identificativi dell'interessato e registrazione del superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali di studio; nonché, in tale caso, registrazione dati relativi all'isolamento temporaneo, quali l'orario di uscita e le circostanze riferite dall'interessato a giustificazione dall'uscita dall'isolamento temporaneo;

3) raccolta e uso della dichiarazione ad oggetto temperatura corporea/sintomi influenzali, di provenienza/non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e di presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19

4) raccolta e uso dei dati relativi alla fragilità situazioni di particolare fragilità, patologie attuali o pregresse dei dipendenti

Autorizza

ai trattamenti sopra descritti, nel rispetto dei principi e delle norme di legge e dei regolamenti di studio e delle prescrizioni di volta in volta impartite, in materia di protezione dei dati e privacy, ed in particolare nel rispetto della riservatezza e della dignità delle persone.

Si richiama in particolare le prescrizioni contenute nel seguente atto di studio.

Data, _____ Firma del titolare del trattamento _____

Firma dell'autorizzato per presa visione e ricevuta _____

STUDIO LEGALE LABONIA

Avv. SIMONE LABONIA

CASSAZIONISTA

2.6 VADEMECUM RAPPORTI PER IL MEDICO COMPETENTE

Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro approfondisce il profilo della sorveglianza sanitaria al paragrafo 12 e sottolinea il ruolo strategico del medico competente.

Il protocollo prevede:

- al quarto capoverso del paragrafo 12 che: "nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST";

- al quinto capoverso del medesimo paragrafo 12 che: "Il medico competente segnala all'istituto situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'istituto provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy".

Si ritiene che la ratio del Protocollo Condiviso sia la predisposizione di quanto necessario per difendere le persone dal contagio Covid-19 e che in tale quadro emergenziale, senza disconoscimento o sottovalutazione, debbano essere poste le considerazioni relative al coordinamento sistematico di quanto previsto con le disposizioni in merito al regime di segretezza previsto dal Dlgs 81/2008.

Tutto ciò premesso, in questa sede, tenendo anche conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legge 14/2020 (e dall'art. 17-bis del D.L. 18/2020, introdotto dalla legge di conversione approvata in via definitiva dalla Camera), ci si limita a dare indicazioni operative relativamente alla parte del paragrafo 12 in cui si prescrive che: "l'istituto provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy".

A tale proposito, si sottolinea e si rimarca che i beneficiari della tutela (ovvero i soggetti cui si riferisce il pronome "loro") sono i dipendenti in situazione di particolare fragilità nonché i dipendenti portatori di patologie attuali o pregresse.

In tale prospettiva, si ritiene che la comunicazione (dal medico competente al datore di lavoro) sia connotata, almeno da un punto di vista soggettivo, dalla "giusta causa", questa consistente nell'applicazione del Protocollo Condiviso.

La "tutela" (della salute e del benessere fisico dei dipendenti) deve realizzarsi "nel rispetto della privacy".

Per provvedere, dunque, all'applicazione del paragrafo 12 del Protocollo Condiviso, "nel rispetto della privacy", si ritiene che:

1), il medico competente comunica solo ed esclusivamente i dati indispensabili per tutelare il dipendente, in situazioni particolari, dal rischio di contagio Covid-19, ovvero, si limita alla comunicazione al datore di lavoro la ricorrenza di eventuali situazioni di "fragilità e patologie attuali o pregresse" con riferimento ad uno o più dipendenti, con l'obiettivo di richiedere una particolare protezione per gli stessi; in ogni caso, il medico competente non comunica al datore di lavoro le specificità e/o le origini causali cliniche/sanitarie delle dette "fragilità e patologie attuali o pregresse", limitandosi a richiedere al datore di lavoro, anche in osservanza delle "indicazioni delle Autorità Sanitarie", l'adozione di particolari misure di sicurezza e protezione del/dei lavoratore/i oggetto di tutela privilegiata della salute;

2) il medico competente informa, con qualsiasi mezzo, anche per telefono o con un mezzo di comunicazione elettronica, il dipendente che sta per procedere alla comunicazione di cui al punto 1), assicurandolo sulla tutela della sua salute sul posto di lavoro e allo stesso tempo della sua privacy in merito alle specificità e/o le origini causali cliniche/sanitarie delle "fragilità e patologie attuali o pregresse" che lo riguardano;

3) il medico competente procede alla comunicazione al datore di lavoro del nominativo dei lavoratori che meritano una tutela privilegiata della loro salute perché affetti da "fragilità e patologie attuali o pregresse" e raccomanda al datore di lavoro l'adozione di particolari misure di sicurezza e protezione a favore degli stessi;

STUDIO LEGALE LABONIA

Avv. SIMONE LABONIA

CASSAZIONISTA

4) il datore di lavoro, sentito il DPO, se nominato, deve istituire un canale dedicato per raccogliere e processare tale comunicazione, dandone immediata informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, affinché questi adotti senza ritardo le misure di sicurezza e protezione raccomandate dal medico competente, così come le "indicazioni delle Autorità Sanitarie";

5) il datore di lavoro, in ossequio ai principi inderogabili della necessità e limitazione, individua il minor numero possibile di autorizzati al trattamento dei dati comunicati dal medico competente per l'adozione delle misure di cui al punto 4); l'autorizzazione può essere impartita anche oralmente;

6) il datore di lavoro utilizza i dati comunicati esclusivamente per la tutela della salute del dipendente e al fine di contenere la diffusione del contagio Covid-19 nonché per adottare, al medesimo fine, i necessari provvedimenti organizzativi finalizzati alla tutela della salute dei dipendenti tutti e, in particolare, dei dipendenti affetti da "fragilità e patologie attuali o pregresse" meritevoli di tutela privilegiata;

7) il datore di lavoro informa, con qualsiasi mezzo, anche per telefono o con un mezzo di comunicazione elettronica, il dipendente di avere ricevuto la comunicazione del medico competente e che potrà chiederne la cancellazione in qualsiasi momento;

8) i dati di cui al precedente punto 1) devono essere conservati in maniera tale che non possano avervi accesso le persone non autorizzate;

9) in qualsiasi momento il lavoratore ha il diritto di chiedere, mediante un canale di comunicazione di facile e pronto utilizzo, di accedere ai dati comunicati la cancellazione dei dati;

10) in ogni caso, i dati devono essere cancellati dal datore di lavoro al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, dandone comunicazione al medico competente, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e al lavoratore;

Si ritiene, infine, che il paragrafo 12 del Protocollo Condiviso vada sempre e comunque interpretato ed applicato nel senso quanto più possibile armonizzato, e pertanto se ed in quanto compatibile, con gli obblighi posti a carico del datore di lavoro, del lavoratore e del medico competente, previsti rispettivamente dagli articoli 18, 20 e 25 del D. lgs. 81/2008.